



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo italiano

La Corte dei conti

Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana

composta dai signori magistrati:

dott. Vincenzo Lo Presti Presidente

dott. Giuseppe Colavecchio Consigliere

dott. Marco Smioldo Consigliere - relatore

dott. Giovanni Comite Consigliere

dott.ssa Giuseppa Cernigliaro Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 21/A/2026

nel giudizio di revocazione al n. 7036/R del Registro di Segreteria,

proposto da Cristaldi Salvatore, Fisichella Stefano, Gambino Ignazio e

Oliva Vincenzo, rappresentati e difesi come in atti dall'avvocato

Salvatore Cirvilleri

RICORRENTI

contro

- la Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione
siciliana;

- l'Ufficio di Procura generale presso la Sezione giurisdizionale
d'Appello per la Regione siciliana

RESISTENTI

per la revocazione

della sentenza della Sezione giurisdizionale d'Appello della Corte dei

conti per la Regione siciliana n. 6/A/2025 del 24 ottobre 2024 – 23 gennaio 2025.

Esaminati tutti gli atti e documenti di causa.

Uditi, nell'odierna pubblica udienza del 07.05.2026, per i ricorrenti l'avvocato Filippo Birgillito, in sostituzione dell'avvocato Salvatore Cirvilleri, giusta delega scritta depositata agli atti; per il Pubblico Ministero, il Vice Procuratore Generale dott.ssa Maria Licastro.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. - Con l'impugnata sentenza la Sezione d'appello per la Regione Siciliana, respinto il motivo d'appello volto a far valere la tardività della riassunzione del processo ex art. 106, c.g.c. e quello volto a far affermare la prescrizione del danno, ha rigettato il gravame avverso la sentenza di primo grado con la quale i sigg.ri Cristaldi, Fisichella, Gambino ed Oliva erano stati riconosciuti responsabili di un danno erariale conseguente ad un'operazione negoziale di locazione di beni mai utilizzati e per i quali non erano stati pagati i canoni di locazione, al pagamento dei quali era stata successivamente condannata la Provincia di Catania.

La Sezione d'appello per la Regione Siciliana ha quindi confermato la condanna degli odierni ricorrenti in solido fra loro, al pagamento, in favore della Provincia di Catania ora Città metropolitana di Catania, della somma di euro 90.267,156 (novantamiladuecentosessantasette,156), pari al 40% del danno originariamente contestato, ammontante a euro 225.667,899, oltre accessori e spese di giustizia.

2.- Con ricorso per revocazione notificato in data 29.10.2025, depositato in data 31.10.2025 presso la Segreteria della Sezione e quindi nuovamente depositato in data 28.11.2025, unitamente alla prova delle avvenute notifiche del ricorso e del dfu, gli odierni ricorrenti hanno chiesto la revocazione della sentenza in epigrafe.

2.1.- Con un primo motivo è stata chiesta la revocazione dell'impugnata sentenza ai sensi dell'art. 202, comma 1, lett. d), c.g.c.

A sostegno del proprio ricorso la difesa allega il rinvenimento di un documento nuovo, ossia l'originale atto di citazione, relativo al giudizio di querela di falso per il quale era stato sospeso il giudizio di primo grado, da cui si evince la regolare citazione in giudizio della Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Regione Siciliana della Corte dei conti e della Procura Generale presso la sezione giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana della Corte dei conti.

Secondo la difesa sarebbe evidente la novità del documento in questione, in quanto gli odierni resistenti non avrebbero potuto avere in alcun modo conoscenza di esso, essendo stato prodotto in un giudizio in cui non erano parti processuali. Del pari evidente sarebbe la decisività del predetto documento, attesa la sua idoneità a sconfiggere l'argomentazione, adottata dalla Corte dei conti per rigettare il primo motivo d'appello sulla tardività della riassunzione, dimostrando la legittimazione processuale sia della Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Regione Siciliana della Corte dei Conti, sia della Procura Generale presso la sezione giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana della Corte dei Conti, come risulta

dalla relata di notifica attestante il perfezionamento della notifica con consegna a mani dell'impiegato incaricato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania.

2.2.- Con un secondo motivo di revocazione si contesta l'erronea statuizione del giudice d'appello concernente l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione.

A sostegno del motivo di ricorso in revocazione la difesa afferma che emerge dalla nota del Banco di Sicilia, datata 11.4.2008, che lo svincolo delle somme dalla Cassa Provinciale, evento che ha determinato la perdita patrimoniale dell'Ente, è avvenuto il 08.04.2008. Gli atti interruttivi sono stati notificati agli attuali appellanti il 9 e 10 aprile 2013, dunque oltre il termine di cinque anni previsto dalla normativa vigente, con conseguente prescrizione del diritto al risarcimento del danno.

2.3.- Con un terzo motivo di revocazione si contesta l'attribuzione delle responsabilità operata dal giudice di prime cure, e confermata dal giudice di appello, secondo cui una quota di responsabilità pari al 40% graverebbe sul solo Musumeci, mentre il 20% graverebbe sul Segretario Comunale, attribuendo una responsabilità del 40% agli odierni ricorrenti. Secondo la difesa dei ricorrenti, nella ripartizione delle responsabilità, il Giudice ha ommesso di considerare la posizione di Giovanni Ioppolo, estromesso per prescrizione. Per tale ragione, poiché ad ogni Assessore coinvolto (in numero di 4) è stata attribuita una quota di responsabilità pari al 10%, all'ammontare complessivo del danno va sottratta la quota dell'8% imputabile a Giovanni Ioppolo, per

cui in ipotesi gli odierni ricorrenti dovrebbero essere chiamati a rispondere del solo rimanente 32%.

3.- I ricorrenti hanno quindi concluso chiedendo:

- preliminarmente, di emettere decreto di fissazione udienza;
- nel merito, in accoglimento dei motivi di ricorso, di revocare la Sentenza n. 6/A/2025 della Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana.

Con vittoria di spese e compensi.

4.- Con memoria del 13.04.2026 l'UPGS ha rassegnato le proprie conclusioni sul ricorso, chiedendo che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso per revocazione, attesa l'irritualità della presentazione del ricorso (notificato e non depositato) e comunque l'inammissibilità di ogni singolo motivo per violazione dell'art. 202, c.g.c. con conseguente conferma della sentenza revocanda e condanna alle spese del presente giudizio.

5.- Con memoria del 27.04.2026, la difesa dei ricorrenti ha chiesto, in forza dell'art. 6 della l.n. 1 del 2026, di applicare al giudizio di revocazione pendente la nuova formulazione dell'art. 1, c. 2 della l.n. 20 del 1994 e s.m.i. e per l'effetto di dichiarare la prescrizione del diritto al risarcimento del danno accertato con l'impugnata sentenza.

Secondo la difesa dei ricorrenti, infatti, atteso che l'art. 1, c. 2 della l.n. 20 del 1994 e s.m.i. attualmente vigente prevede espressamente che: "Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato fatto dannoso, indipendentemente dal momento in cui l'amministrazione o la Corte dei

conti sono venuti a conoscenza del danno”, e tenuto conto che nel caso di specie non vi è stato alcun occultamento doloso del danno o violazione di obblighi di comunicazione, poichè la deliberazione consiliare oggetto di causa e dalla quale è scaturito il danno oggetto del giudizio pendente è del 23.11.2000 n. 980, il termine prescrizione quinquennale sarebbe inevitabilmente elasso visto che la contestazione e la citazione in giudizio per danno erariale risalgono al 2013.

La difesa ha poi contestato diffusamente nel merito le eccezioni processuali e di merito formulate dal Pubblico ministero chiedendone il rigetto.

6.- All'odierna pubblica udienza del 07.05.2026, le parti hanno concluso come da verbale e la causa è passata in decisione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Preliminarmente il Collegio ritiene di dover scrutinare l'eccezione formulata dal pubblico ministero di intervenuta decadenza dall'impugnazione per mancato rispetto dei termini di introduzione del giudizio di revocazione stabiliti dall'art. 203 c.g.c., in combinato disposto con l'art. 178, c. 1 e 2, c.g.c. nonché con l'art. 180, comma 1, c.g.c.

1.1.- La difesa dei ricorrenti, come ribadito in udienza, ritiene l'eccezione infondata in quanto, indipendentemente dall'iter procedimentale effettuato, gli effetti sostanziali e processuali sarebbero salvi in quanto il deposito del ricorso è avvenuto tempestivamente sia con riferimento alle notifiche dello stesso, sia con

Nel caso in esame, effettivamente, parte ricorrente invece di depositare il ricorso, lo ha notificato alle parti in data 29.10.2025, alterando in tal modo l'iter procedurale e non realizzando la pendenza dell'impugnazione e l'effetto interruttivo sul termine di 60 gg. previsto dagli artt. 178, c. 2, c.g.c. e 203, c. 3, c.g.c.

Risulta, comunque, che il ricorso è stato depositato in data 31.10.2025, e poi ridepositato in data 28.11.2025 con la prova delle notifiche avvenute in data 29.10.2025.

Correttamente, quindi, il Pubblico ministero ha rilevato l'anomalia del procedimento introduttivo del giudizio. Tuttavia, il deposito del ricorso avvenuto in data 31.10.2025 si rivela tempestivo rispetto ai 60 gg. decorrenti dal 24.09.2025, e il deposito del ricorso, unitamente alla prova degli adempimenti partecipativi (notifiche) avvenuto in data 28.11.2025 si rivela tempestivo rispetto al termine di 30 gg. previsto a pena di decadenza dall'art. 180, c.g.c. dovendosi ritenere che le notifiche 'anticipate', ancorchè irregolari, siano comunque valide, avendo raggiunto comunque lo scopo al quale erano dirette (artt. 44 e 48 c.g.c.).

Per quanto precede, il ricorso è tempestivo.

2.- Passando alla fase rescindente del presente giudizio di revocazione, in linea generale può osservarsi che l'art. 202, comma 1, lett. d) del c.g.c. statuisce la revocabilità della sentenza qualora "dopo la sentenza siano stati rinvenuti uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario".

Il mezzo d'impugnazione straordinaria, quindi, consente alla parte di avvalersi di un documento – ossia una prova precostituita – del quale, per causa ad essa non imputabile, non si era potuta avvalere nel giudizio definito con la sentenza revocanda; tale documento avrebbe dovuto integrare il materiale probatorio di cui il giudice avrebbe dovuto tener conto per accogliere la richiesta di tutela (decisività), negata invece con la decisione d'inammissibilità della revocazione di cui oggi si chiede la revocazione.

L'ipotesi di revocazione per il rinvenimento – ritrovamento di documenti nuovi presuppone, facendo riferimento all'emersione di prove documentali precostituite al giudizio conclusosi con la sentenza revocanda, che i documenti nuovi preesistano alla decisione impugnata (così, v. recentemente Cass. 3362 del 2015).

In tale contesto, la 'novità' e la preesistenza del documento che la parte non aveva potuto produrre in giudizio, va letta con riferimento al termine finale dell'attività assertiva, nonché di allegazione e produzione probatoria della parte, momento che coincide con il termine della discussione, la formulazione delle conclusioni e l'assegnazione della causa a sentenza (Cass. civ. Sez. II Ord., 16/01/2018, n. 885) e non, quindi, con la data della decisione adottata, ossia col suo deposito.

A tale stregua il ricorso è inammissibile per le seguenti plurime ragioni.

2.1.- Col primo motivo di ricorso, si chiede la revocazione dell'impugnata sentenza in ragione del rinvenimento dell'originale atto di citazione del giudizio di querela di falso per il quale era stato sospeso

il giudizio di primo grado.

Tale documento, in realtà, era già agli atti del giudizio ed è stato oggetto di valutazione da parte del giudice d'appello nell'impugnata sentenza.

L'esistenza agli atti del processo del documento che la difesa dei ricorrenti afferma come 'nuovo' ex art. 202, c.1. lett. d) del c.g.c. risulta già *per tabulas* dall'appello di parte, che a pag. 9 richiamata tale citazione così come proposta avverso "la Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana della Corte dei conti e al Procura Generale presso la Sezione giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana della Corte dei conti".

In secondo luogo, la stessa parte ricorrente afferma che il rinvenimento dell'atto è stato operato 'approfondendo lo studio del fascicolo dell'odierno procedimento' (così pag. 7 ricorso in revocazione), confermandosi pertanto l'esistenza del documento agli atti del presente processo.

Per quanto precede, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dei ricorrenti, quest'ultimi, utilizzando una maggiore diligenza nello studio degli atti di causa, avrebbero potuto avere conoscenza di esso, rivelandosi radicalmente insussistente la causa di forza maggiore che gli avrebbe impedito di conoscere il documento, essendo lo stesso – si ribadisce – già richiamato negli atti del processo.

2.2.- Quanto al secondo e al terzo motivo di ricorso, essi si rivelano inammissibili in quanto non rientranti in nessuno dei casi di revocazione previsti dall'art. 202 c.g.c.

3.- Del pari inammissibile, infine, si rivela anche la richiesta di applicazione al giudizio in esame della l.n. 1 del 2026, ed in particolare della novellata disciplina della prescrizione del diritto al risarcimento del danno erariale.

Com'è noto, l'art. 6 della l.n. 1 del 2026 ha previsto che le norme introdotte con la novella dell'art. 1, l.n. 20 del 1994 e s.m.i. trovino applicazione "ai procedimenti ed ai giudizi pendenti, non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge", avvenuta in data 22.01.2026.

Al riguardo il Collegio ritiene di dover ribadire (Sez. App. Siciliana n. 8 del 2026) preliminarmente che – in assenza di una disciplina processuale specifica del regime transitorio introdotto dall'art. 6 della l.n. 1 del 2026 – l'applicazione delle norme sostanziali della novella dovrà coordinarsi, in ossequio al principio costituzionale del 'giusto processo regolato dalla legge' (art. 111, c. 1, Cost.), con la disciplina processuale specifica del grado, o della fase, nella quale la novella viene in rilievo. In tale prospettiva, nel caso della revocazione - sia ordinaria, sia straordinaria – dovranno osservarsi i limiti d'ammissibilità della fase rescindente e, soltanto all'esito positivo di quest'ultima, potrà eventualmente procedersi con la successiva fase rescissoria, applicando la novella alle condizioni e nei limiti oggettivi e contenutistici posti dal motivo di revocazione invocato.

Nel caso in esame, trattandosi di un ricorso per revocazione straordinaria (art. 202, c. 1, lett. d), c.g.c. e 178, c. 2, c.g.c.), e non di revocazione ordinaria (art. 202, c. 1, lett. f) e g), c.g.c.), il Collegio

ritiene che non ricorra uno dei presupposti normativi per l'operatività dell'art. 6 della l.n. 1 del 2026, ossia il mancato passaggio in giudicato al 22.01.2026 della sentenza che definisce il giudizio pendente al quale si chiede di applicare la novella di cui alla l.n. 1 del 2026.

In linea generale, si può osservare che la revocazione straordinaria pone una deroga alla regola del giudicato (art. 2909 c.c.), che non rappresenta un formalismo, bensì una forma necessaria a dare stabilità ai rapporti giuridici (Cass. civ., Sez. I, n. 477 del 2026).

E, infatti, le ipotesi di revocazione straordinaria consentono l'annullamento di una sentenza passata in giudicato formale, e quindi – per la loro applicazione - presuppongono l'esistenza proprio del formarsi di quel giudicato formale (art. 178 c.g.c.) il cui formarsi esclude l'applicazione dell'art. 6 della l.n. 1 del 2026 esclude.

In particolare, nel caso in esame, la sentenza d'appello revocanda, depositata in data 23.01.2025, non è stata notificata, ed è quindi passata in giudicato formale ex art. 178 c.g.c. il 23.02.2026 (1 anno e 30 giorni), non essendo stato interposto *medio tempore* ricorso per revocazione ordinaria (né, precedentemente, ricorso per cassazione fino al 23.07.2025). Così, ancorchè con il ricorso per revocazione in esame si sia dato luogo ad un giudizio pendente, il fatto che si tratta di un giudizio per revocazione straordinaria di una sentenza d'appello, comporta che quest'ultima sia passata in giudicato formale ex art. 178 c.g.c., con la conseguente impossibilità di applicare la novella al caso in esame, attesa l'inoperatività della disciplina transitoria prevista dall'art. 6 della l.n. 1 del 2026, che prevede che le disposizioni di cui

all'articolo 1, comma 1, lettera a), tra le quali quelle concernenti la prescrizione, “si applicano ai procedimenti e ai giudizi pendenti, non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge”.

4.- Per quanto precede, il ricorso è da dichiararsi inammissibile, in quanto non conforme al modello legale previsto dall’art. 202, comma 1, lett. d) del c.g.c.

Le spese di giustizia seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana, disattesa ogni contraria istanza, azione, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.

Le spese di giustizia sono liquidate in euro Sessantaquattro (64,00), a carico dei soccombenti, in solido tra loro.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 07.05.2026.

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Cons. Marco Smioldo

Pres. Vincenzo Lo Presti

Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 27/05/2026

Il Funzionario preposto

Dott.ssa Pietra Allegra

F.to digitalmente